



Atto TOB0N5

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 10/2016 Data 13/01/2016

N. Protocollo 2111/2016 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione

ed esercizio di un tratto di linea elettrica a 20

kV e relativa cabina in comune di Montebelluna.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA-TV735 in data 24.06.2015 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica:

1) Demolizione cabina V. Del Stech e realizzazione di un tratto MT interrato per l'inserimento di una nuova cabina Enel/V. Del Stech in comune di Montebelluna;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Comune di Montebelluna;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 01.09.2015, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 01.09.2015, ha inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 9.12.2014;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;



- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data 24.06.2015, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis, del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica in comune di Montebelluna ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 29.09.2015, preso atto della valutazione favorevole espressa dal tecnico incaricato in merito alla non necessità di valutazione di incidenza, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 07 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV e relativa cabina in comune di Montebelluna, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 103601/2015 in data 02.11.2015 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e



Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;



VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,
paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da
scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di
Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione
amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta
nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147
bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione
Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV
e relativa cabina in comune di Montebelluna, come indicato
in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla
domanda n. PLA-TV735 in data 24.06.2015, subordinatamente
all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e
delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle
disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di
linea elettrica in comune di Montebelluna sono autorizzate



ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005 per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto, data la tipologia dell'intervento che prevede la sostituzione della vecchia cabina e l'inserimento di una linea in interrato, non si rilevano interferenze con le relazioni paesaggistiche presenti nel contesto tutelato.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o



molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni